



Responsabile del procedimento: SBARRA ERMANNO

ORDINANZA N.4 DEL 18-01-2018

Oggetto: Misure per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico a tutela della qualità dell'aria periodo invernale 2018

IL SINDACO

Premesso che:

- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21/05/2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambientale e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), approvato dalla Regione Veneto con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell'11/11/2004 in ottemperanza della L.R. 35/85 ed elaborato ai sensi del D.Lgs. n. 351/1999 e del D.M. n. 261/2002, successivamente aggiornato con Delibera Consiglio Regionale n. 90 del 19/04/2016, prevede che i Comuni devono continuare ad adottare le misure emergenziali, al fine di contenere i valori delle polveri sottili (PM10) presenti nell'atmosfera;
- tra le azioni e misure utili per la riduzione degli inquinanti in atmosfera individuate dal P.R.T.R.A. sono previste limitazioni per le fonti di inquinamento mobili (mobilità e traffico) e per le fonti di inquinamento fisse (impianti termici);
- la Regione Veneto con DGR n. 2130 del 23/12/2012, in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 155/2010, ha approvato il riesame della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, individuando il Comune di Preganziol appartenente all'Agglomerato di Treviso IT0509 (ambiti territoriali caratterizzati da una popolazione superiore a 250.000 abitanti);
- la Regione Veneto con D.G.R. n. 1909 del 29/11/2016 ha approvato nell'allegato A "Le Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10" che prevedono l'attivazione di misure temporanee a seconda dei livelli di criticità per il PM10;
- la Regione Veneto successivamente con D.G.R. n. 836 del 06/06/2017, ha approvato un nuovo "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", stipulato in data 09/06/2017 tra il Ministero dell'Ambiente e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, con il quale sono individuati interventi comuni e omogenei da attuare entro il 1 ottobre 2018 secondo livelli progressivi di incrudimento delle azioni di cui il primo va applicato indipendentemente dalla criticità raggiunta nei seguenti ambiti: trasporti, combustione di biomassa e agricoltura;

Visto il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 che stabilisce il valore limite per il particolato in dispersione in atmosfera, per la protezione della salute umana, pari a **50 µg/m³** (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da **non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno** al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso;

Visto che in data 04/10/2017 si è tenuto il Tavolo Tecnico Zonale TTZ coordinato dalla Provincia di Treviso, nel corso del quale è stato illustrato ai Comuni i contenuti del nuovo Accordo di programma del bacino padano e quanto emerso nella riunione del CIS, nella seduta del 21/09/2017, i quali prevedono azioni da porre in essere nell'attuale stagione invernale e che rappresentano una fase di

“avvicinamento” a quanto previsto dall’Accordo di cui sopra, precisando che i soggetti attuatori sono i Comuni appartenenti agli agglomerati e i Comuni con più di 30.000 abitanti;

Vista la DGRV 10/02/2015 n. 122 che dispone “che nel **semestre invernale dal 1 ottobre al 31 marzo** sussistono le condizioni meteorologiche - climatiche e ambientali sfavorevoli di cui all’art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006 per cui i Sindaci possono sospendere differire o vietare mediate apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali”;

Visto l’art.7 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada), con il quale viene data facoltà ai Comuni, con Ordinanza del Sindaco, di limitare all’interno dei centri abitati la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli, per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinanti;

Rilevato che:

- il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da diversi anni da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come i valori di PM10 e PM2,5 permangono tra i più critici, soprattutto durante la stagione autunnale-invernale quando le concentrazioni delle polveri sottili superano frequentemente sia il valore limite medio giornaliero, pari a 50 µg/m³ che nel numero delle giornate (35 annue) stabilite dalla normativa, registrati per gli anni 2015, 2016;
- nel corso dell’anno 2017 il limite del particolato atmosferico quale PM10 registrato dall’ARPAV presso la centralina di riferimento di Treviso, è stato superato per più di 65 volte dall’inizio dell’anno rispetto al limite annuale consentito, pari a n. 35 volte;
- che dal 1° gennaio 2018 si registrano valori prossimi al limite giornaliero medio consentito di particolato atmosferico PM10, pari a 50 µg/m³, con possibili peggioramenti a breve - medio termine;

Visti i dati prodotti dall’Osservatorio Aria di ARPAV, durante le sedute del TTZ, dai quali emerge che il funzionamento dei motori endotermici ed il riscaldamento degli edifici hanno una evidente responsabilità nella formazione dell’inquinamento atmosferico locale e anche in quello del bacino padano in quanto producono rifiuti gassosi (contenenti inquinanti primari e secondari quali: CO, SO₂, Benzene, Benzo(a)pirene, PM10, PM2,5, NOx, ecc.);

Considerato che il nuovo Accordo di programma di cui sopra, descrive le seguenti procedure di attivazione delle misure temporanee omogenee da applicare nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di accumulo progressivo e di aumento delle concentrazioni di PM10 correlate all’instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, individuate da ogni Regione con il supporto delle proprie agenzie ambientali, nel caso specifico attraverso *Bollettini livelli di allerta PM10* emessi da ARPA Veneto nelle giornate di controllo (il lunedì e il giovedì):

LIVELLO DI ALLERTA	MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELL’ALLERTA	SEMAFORO
Nessuna allerta	Numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite di 50 µg/m ³ inferiore a 4.	Colore Verde
Primo Livello	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m ³ sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti. I Livelli di allerta restano in vigore fino al giorno di controllo successivo compreso.	Colore Arancione
Secondo Livello	Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m ³ sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti. I Livelli di allerta restano in vigore fino al giorno di controllo successivo compreso.	Colore Rosso

Considerato inoltre che le fonti di inquinamento atmosferico sono classificate in emissioni

provenienti da:

- Impianti termici civili (fonte fissa);
- Impianti termici industriali (fonte fissa);
- Traffico veicolare (fonte mobile);
- Agricoltura (fonte fissa);

Ritenuto al fine di contenere l'esposizione della popolazione ai suddetti agenti nocivi e cancerogeni aerodispersi, di limitarne le emissioni in atmosfera da fonti fisse e mobili al sussistere di condizioni meteo climatiche critiche dal punto di vista del ricircolo d'aria in atmosfera e critiche dal punto di vista della qualità dell'aria durante il periodo invernale 2018, in prospettiva di un passaggio graduale all'adozione congiunta delle misure comuni di cui al citato "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano";

Ritenuto che le misure antismog hanno lo scopo di ridurre la produzione di rifiuti gassosi in ragione, da un lato del numero dei motori che rimarranno effettivamente spenti, per il numero delle ore di applicazione dei provvedimenti, e dall'altro in ragione del minor consumo di combustibile realizzato con la limitazione delle temperature negli edifici civili e industriali;

Visti:

- L'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- La legge n. 10/91 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- Il DPR n. 412/93 "esercizio e manutenzione degli impianti termici"
- l'art.54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 182, comma 6, D.Lgs. 152/2006 "Testo Unico delle Norme Ambientali";
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva ambiente 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria e per un'aria più pulita in Europa"
- l'art. 5 del DPR 16/04/2013, n. 74, e ss.mm.ii., "Regolamento recante definizioni dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per gli usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del DPR 19/08/2005, n 192"
- la DGRV n. 122 del 10/01/2015;
- la DGRV n. 1909 del 29/11/2016;
- la DGRV n. 836 del 06/06/2017;

ORDINA

Che siano applicate ed osservate le seguenti misure per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico, volte al ripristino e alla tutela delle condizioni di qualità dell'aria, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento ed indipendentemente dal livello di allerta raggiunto:

1 - MISURE DA APPLICARE DURANTE IL SEMESTRE INVERNALE (fino al 31 marzo 2018):

a.1 Limitazione del traffico infrasettimanale (fonti mobili):

a.1.1 Ambito di applicazione:

- all'interno dei centri abitati del Comune di Preganziol;

a.1.2 Periodo di applicazione:

- fino al 31 marzo 2018 (ed a valere dalla data di installazione dell'apposita segnaletica stradale);

a.1.3 Giorni e orari di applicazione:

- dal lunedì al venerdì;
- dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
- dalle ore 15:00 alle ore 18:00;

a.1.4 Veicoli soggetti al fermo:

- motocicli a due tempi di classe Euro 0;
- autoveicoli a benzina “Euro 0”, “Euro 1” e autoveicoli diesel “Euro 0”, “Euro 1” e “Euro 2” ;

a.1.5 Esclusioni dal divieto di circolazione:

- a) giorni festivi infrasettimanali;
- b) mattinata del giovedì, in occasione del mercato settimanale, sino alle 15:00;
- c) veicoli alimentati a GPL o gas Metano purché utilizzano per la circolazione dinamica esclusivamente GPL o gas Metano;
- d) veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;
- e) veicoli adibiti a trasporto con almeno tre persone a bordo, compreso il conducente (car-pooling), con autocertificazione da cui risulti che il veicolo è impegnato nel trasporto car-pooling e con l’indicazione di massima del tragitto effettuato; (*Allegato 2 - Autocertificazione*)
- f) veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- g) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
- h) negli orari di sciopero dei trasporti pubblici;
- i) il giorno della tradizionale sfilata dei carri allegorici di carnevale;
- j) veicoli di servizio nell’ambito dei compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e dei servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato;
- k) veicoli adibiti a compito di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo;
- l) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono servizi di assistenza sanitaria, con autocertificazione, ovvero documentabile a posteriori, in caso di urgenza;
- m) veicoli immatricolati ai ai sensi dell’art. 138 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, “Nuovo Codice della Strada”; veicoli dei Corpi e Servizi di Polizia, con targa non civile (anche targhe sotto copertura);
- n) veicoli dei lavoratori (autonomi, dipendenti e turnisti) che non possono avvalersi del trasporto pubblico, purché muniti della certificazione del datore di lavoro o di autocertificazione, con l’indicazione del tragitto per raggiungere il luogo di lavoro;
- o) veicoli diretti al pronto soccorso per accertamenti urgenti, documentabili a posteriori;
- p) veicoli al servizio di portatori di handicap, muniti di contrassegno, veicoli al servizio di soggetti affetti da patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- q) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti all’estero;
- r) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
- s) veicoli utilizzati per il trasporto di persone presso strutture sanitarie, pubbliche o private, compresi gli ambulatori medici, per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, purché muniti di autocertificazione;
- t) veicoli delle persone impegnate nell’assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non, con autocertificazione;
- u) veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive e simili, case d’accoglienza, ovvero i veicoli dei loro accompagnatori, limitatamente al percorso necessario all’andata e al ritorno dall’albergo, struttura ricettiva e simile o dalla casa di accoglienza muniti di copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione;
- v) veicoli delle autoscuole, adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Treviso; nonché i veicoli dei candidati agli esami per il rilascio della patente di guida; in quest’ultimo caso, i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;
- w) veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (comprovata da documentazione dell’ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al

- percorso necessario all'andata e al ritorno, i cui conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;
- x) veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero;
 - y) veicoli diretti a cerimonie religiose, provvisti di autocertificazione;
 - z) veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 65° anno d'età;
 - aa) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, limitatamente al percorso casa/scuola e limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza. Gli accompagnatori dovranno essere in possesso di autocertificazione, con indicazione degli orari di entrata e uscita dei bambini e dei ragazzi;
 - bb) veicoli per il trasporto degli atleti da/per strutture sportive, limitatamente al percorso casa - impianto sportivo e limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'inizio e la fine dell'attività sportiva, muniti di attestazione degli orari da parte del presidente/legale rappresentante della società sportiva;
 - cc) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
 - dd) veicoli appartenenti alle categorie "L2" e "L5" riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
 - ee) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse e collezionismo ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (DGRV n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
 - ff) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;

a.2 Obbligo di spegnimento dei motori:

a.2.1 Ambito di applicazione:

- l'intero territorio comunale;

a.2.2 Periodo di applicazione:

- fino al 31 marzo 2018;

a.2.3 Giorni e orari di applicazione:

- dal lunedì alla domenica; 00:00 - 24:00;

a.2.4 Obbligo di spegnimento dei motori:

- degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, ad esclusione dei veicoli frigoriferi (della cosiddetta catena del freddo, adibiti al trasporto di merci deperibili);
- degli autoveicoli per soste di durata maggiore di un minuto in caso di traffico intenso (code) o per soste e/o fermate;
- dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;

b Limitazione della temperatura negli edifici (Fonti fisse):

b.1 Ambito di applicazione:

- l'intero territorio comunale;

b.2 Periodo di applicazione (fino al 15 aprile 2018 in allineamento con il periodo di attivazione degli impianti termici, salvo posticipazione/anticipazione della data di spegnimento determinata da eccezionali condizioni climatiche e formalizzata da apposita Ordinanza Sindacale):

- fino al 15 aprile 2018;

b.3 Giorni e orari di applicazione:

- dal lunedì alla domenica; 00:00 - 24:00;

b.4 Limitazioni e tipologia di edifici e divieti:

- **riduzione delle temperature massime per il riscaldamento civile a 18 °C +/- 1** per gli edifici adibiti ad attività industriale, artigianale e commerciale;
- **riduzione delle temperature massime per il riscaldamento civile a 19 °C +/- 1** per tutti gli altri edifici adibiti a residenza e assimilabili (abitazioni, scuole, uffici, ecc.) ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo;
- **regolazione delle aperture delle porte di ingresso nelle attività commerciali e assimilabili** (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) al fine di evitare ingiustificati sprechi energetici, limitando l'apertura delle porte di accesso alle sole movimentazioni delle merci e degli utilizzatori;

c. Divieto delle combustioni all'aperto di materiale vegetale (paglia, sfalci, potature, altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia):

c.1 Ambito di applicazione:

- l'intero territorio comunale, in special modo in ambito agricolo e di cantiere;
- sono consentiti massimo n. 1 "panevin" per frazione del territorio comunale (San Trovaso, Sambughè e Capoluogo), alimentati esclusivamente da solo materiale vegetale con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi per limitare la fumosità, proveniente dalla potatura di piante e solo se richiesti almeno 30 giorni prima da associazioni, parrocchie, pro loco e associazioni di privati cittadini, con la specificazione che per tutti gli altri è vietata l'accensione;

c.2 Periodo di applicazione:

- fino al 15 aprile 2018;

c.3 Giorni e orari di applicazione:

- dal lunedì alla domenica; 00:00 - 24:00;

2 MISURE DA APPLICARE AL RAGGIUNGIMENTO DEL 1° LIVELLO DI ALLERTA - Semaforo Arancione

Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m³ sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti. I Livelli di allerta restano in vigore fino al giorno di controllo successivo compreso Livello segnalato e diffuso alla cittadinanza mediante i diversi canali di comunicazione (sito istituzionale, mass media, sito ARPAV - Bollettini di livelli di allerta PM10 http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/mappe_previsione_PM10.php):

a. Divieto dell'utilizzo di apparecchi riscaldanti funzionanti a biomassa legnosa (compreso il pellet) di classe inferiore a 4 stelle, nel caso siano presenti altri impianti per il riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi, appartenenti alle seguenti categorie: camini aperti, camini chiusi, stufe e qualunque altro apparecchio domestico, alimentati a biomassa legnosa che non garantiscano un rendimento energetico maggiore o uguale del 63% (il rendimento energetico è riportato sul libretto di istruzioni/certificazione della casa costruttrice);

E' concesso l'utilizzo di apparecchi riscaldanti che non assicurino tale rendimento minimo solo nel caso di edifici isolati, temporaneamente sprovvisti di impianto di riscaldamento regolare;

a.1 Ambito di applicazione:

- l'intero territorio comunale;

a.2 Periodo di applicazione (fino al 15 aprile 2018 in allineamento con il periodo di attivazione degli impianti termici, salvo posticipazione/anticipazione della data di spegnimento determinata da eccezionali condizioni climatiche e formalizzata da apposita Ordinanza Sindacale):

- fino al 15 aprile 2018;

a.3 Giorni e orari di applicazione:

- dalla data di emissione del Bollettino ARPAV del livello di allerta PM10 in vigore fino al giorno di controllo successivo compreso dalle 00:00 - 24:00;

b. Informazione ambientale:

- ARPAV emette e diffonde alla popolazione una informativa all'interno della quale è contenuta una descrizione della situazione, le previsioni sull'evoluzione dell'episodio e le indicazioni sulle buone prassi da adottare - Bollettini dei livelli di allerta PM10 http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/mappe_previsione_PM10.php);
- Il Comune provvede a dare la massima diffusione alla cittadinanza dei contenuti dei Bollettini dei livelli di allerta ARPAV e dei comportamenti individuali (Allegato 1), avvalendosi di diversi canali di comunicazione (sito istituzionale, mass-media, display elettronici, ecc.);

3 MISURE DA APPLICARE AL RAGGIUNGIMENTO DEL 2° LIVELLO DI ALLERTA - Semaforo Rosso.

Attivato **dopo 10 giorni consecutivi di superamento** nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m³ sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti. I Livelli di allerta restano in vigore fino al giorno di controllo successivo compreso. Livello segnalato e diffuso alla cittadinanza mediante i diversi canali di comunicazione (sito istituzionale, mass media, sito ARPAV - Bollettini di livelli di allerta PM10 http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/mappe_previsione_PM10.php), oltre al divieto **dell'utilizzo di apparecchi riscaldanti funzionanti a biomassa legnosa (compreso il pellet) di classe inferiore a 4 stelle**, di cui al precedente punto a, viene applicata la seguente limitazione del traffico veicolare:

- a. limitazione del traffico veicolare:** estensione delle restrizioni, di cui al punto a.1, alla circolazione ai veicoli **Euro 3 diesel e ai giorni festivi**;

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo comunale con efficacia notiziale, nel sito istituzionale e diffuso in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso:
 - ai Settori comunali;
 - al Prefetto, al Questore, ai Carabinieri di Mogliano Veneto, ai Vigili del Fuoco di Treviso,
 - ai Sindaci dell'Agglomerato di Treviso IT0509: Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Paese, Ponzano Veneto, Quinto di Treviso, Roncade, Silea, Treviso, Villorba, Zero Branco;
 - alla Azienda ULSS 2 - Marca Trevigiana;
 - al TTZ Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Treviso;
 - al CIS Comitato di Indirizzo e Sorveglianza tutela atmosfera della Regione Veneto;
 - al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso;
 - Trenitalia Gruppo Ferrovie dello Stato - Direzione Regionale via Decorati al Valor Civile n. 90 - 30171 Venezia Mestre;
 - ACTV S.p.A. sede legale Isola Nova del Tronchetto n. 32 - 30135 Venezia;
 - MOM Mobilità di Marca - Treviso;
 - Alla Direzione didattica di Preganziol.

AVVERTE

1. che le disposizioni contenute nel presente provvedimento hanno efficacia immediata ed esecutiva per le misure relative agli edifici (punto b) ed alle combustioni (punto c) e fino al 15 aprile 2018. A valere dalla data di installazione dell'apposita segnaletica stradale per le misure relative al traffico (punto a) e fino al 31 dicembre 2018;
2. che il Comando di Polizia Locale provvederà ai controlli e alla verifica di quanto indicato nella presente ordinanza;
3. dell'applicazione delle seguenti **sanzioni**:

- la mancata osservanza alle prescrizioni relative alle misure per gli edifici saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981;
 - la mancata osservanza alle prescrizioni relative alle combustioni all'aperto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00, prevista dall'art. 36 del Regolamento di Polizia Urbana, salvo il fatto che non costituisca un più grave reato;
 - la mancata osservanza delle prescrizioni date con l'autorizzazione ex art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli artt. 9 e 17 bis del T.U.L.P.S. stesso, è punita con sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00.
4. a carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, salvo diverse disposizioni di legge;
 5. che avverso al predetto provvedimento è ammesso ricorso al TAR tribunale amministrativo regionale ai sensi della L. 06.12.1971 n. 1034 e s.m.i., entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

INVITA

La cittadinanza all'adozione dei comportamenti di salvaguardia della salute per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, cui alla con nota pervenuta dalla Provincia di Treviso in data 04/03/2008 prot. n. 5158 e in data 17/12/2015 prot. 29013 ed allegati alla presente provvedimento (Allegato 1), nonché alle indicazioni fornite da ARPAV al raggiungimento dei Livelli di allerta 1 e 2;

Il Sindaco
Galeano Paolo